

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. Nel rispetto del Decreto Legislativo 03 luglio 2017 numero 117 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi CTS) è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata

"L'ARCA DI JOHNNY E OSVALDO - ODV" (d'ora innanzi l'Associazione).

L'acronimo "ODV" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.2. L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Nelle more della istituzione di tale registro l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione presso il registro speciale territoriale competente.

Articolo 2 - Sede

2.1. L'associazione ha sede legale a Trapani in Via Mazara numero 14.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, sta-

bilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1. L'associazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Siciliana, non ha fini di lucro, né diretti né indiretti, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 CTS e del presente Statuto. A tal fine, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2. Quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 cui la Costituzione si ispira, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti, l'Associazione persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, con particolare attenzione alla tutela degli animali e alla valorizzazione e promozione delle risorse del territorio e dell'ambiente.

Inoltre relativamente all'ambito socio/educativo, si svilupperanno attività di supporto ludico/esperienziale, didattico, ricreativo, interessandosi in particolar modo a minori e giovani.

Articolo 4 - Oggetto

5.1. L'Associazione ha per oggetto una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), d), i), p) ed u), dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 117/2017, ed in particolare le seguenti attività:

- operare per il rispetto, la tutela, la cura degli animali e dell'ambiente, per la conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici specifici del territorio, con

- sostenere con azioni mirate di tipo didattico, ludico, educativo, sportivo dilettantistico, ricreativo ragazzi e giovani, nell'intento di implementare una cultura ambientale, incentivando un dialogo educativo con loro e fra loro nell'ottica dello sviluppo sostenibile, del rispetto per gli animali e per l'ambiente;
- favorire di fronte l'opinione pubblica la sensibilizzazione relativa ai problemi vecchi e nuovi relativi al maltrattamento degli animali, all'inquinamento e al degrado ambientale, come fattore di impoverimento socio/economico territoriale, promuovendo la cosiddetta "pet-therapy";
- sviluppare aree idonee al ricovero, alla custodia e/o alla cura degli animali randagi, attraverso l'azione diretta, personale e gratuita dei propri volontari;
- educare alla cultura e al rispetto ambientale ed animalista, quale fattore di benessere sociale, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
- sviluppare iniziative culturali, artistiche e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
- collaborare e partecipare a progetti promossi da Enti pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici e Privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
- facilitare l'integrazione sociale dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli (minori/giovani svantaggiati, diversamente abili, ecc), tramite il loro coinvolgimento in iniziative di promozione associativa e incontro con la collettività volte alla tutela degli animali.

4.2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad

l'intento di sviluppare un sistema eco sostenibile, quale obiettivo fondamentale di una società civile consapevole e responsabile, verso il futuro del mondo in cui vive;

- realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 numero 281;

- aggregare i cittadini sui problemi relativi allo sfruttamento dell'ambiente e al maltrattamento degli animali, quale fattore indispensabile per una morale civica e dell'ambiente, in modo da coinvolgere gli stessi, nonché soggetti privati e istituzioni pubbliche, nell'ottica di migliorare laddove esistenti i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi, per combattere e prevenire tali fenomeni;

- favorire la corretta convivenza fra umani e animali e contribuire alla tutela della salute pubblica, informare ed educare sulla corretta cura e custodia degli animali, sull'importanza delle campagne di sterilizzazione per cani e gatti, sull'iscrizione all'anagrafe canina e sull'apposizione del sistema identificativo, su tutte le pratiche di maltrattamento/abbandono/mercificazione degli animali da combattimento;

- studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato dettata dalla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità e le realtà presenti sul territorio e modulare quindi gli interventi di cui allo scopo sociale;

- promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel comune di Trapani, nei comuni limitrofi e nel territorio della regione Sicilia;

- tutela degli animali e valorizzazione e tutela della natura e dell'ambiente;

eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie in quanto integrative delle stesse, compresa la possibilità di partecipare ad avvisi e bandi nazionali ed europei per il finanziamento di progetti inerenti gli scopi statutari. Tali "Attività Diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, CTS, e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

4.3 Le attività associative dovranno essere svolte prevalentemente a favore di terzi con l'apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti associati.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti.

L'Associazione può avvalersi, ai sensi di Legge, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata, potendo però essere anticipatamente sciolta ai sensi di Legge.

Articolo 7 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato o, se minorenni, da chi ne ha la responsabilità genitoriale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta gior-

ni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci sono tenuti a versare le quote associative annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Inoltre è facoltà di ciascun socio erogare contribuzioni volontarie straordinarie, oltre alle quote associative ordinarie.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Le quote associative sono intrasmissibili.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge. Sono inoltre ammessi i rimborsi disciplinati dal comma 4 dell'articolo 17 del Decreto Legislativo numero 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusiva-

mente per fini di solidarietà;

- versare le quote associative secondo l'importo stabilito.

Articolo 9 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, fermo restando il diritto di rimborso dalle spese sostenute.

Articolo 10 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o cessando di versare le quote associative nei termini stabiliti dagli organi sociali, senza giustificato motivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che l'Assemblea si pronunci in appello, in occasione della successiva convocazione.

È comunque facoltà del socio il ricorso al giudice ordinario, nei termini di legge.

Articolo 11 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio Direttivo;

- Presidente;

- Vicepresidente;

- Segretario;

- Organo di controllo / organo di revisione legale dei conti (eventualmente nominati nei casi previsti dalla legge).

Articolo 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione oppure a mezzo posta elettronica o altro mezzo informatico purché spedita/divulgata ad un recapito fornito dal socio e risultante dal Libro dei Soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la revoca del Presidente e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 13 -Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera in appello sull'ammissione ed esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può adottare delibere esclusivamente sui punti espressamente all'ordine del giorno della seduta. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei

soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- revoca l'incarico al Presidente con la presenza della metà più uno dei soci aventi

diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 16 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario oppure, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da numero minimo di tre componenti ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è a titolo gratuito e non può comportare compensi neanche in forma indiretta.

Articolo 18 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea straordinaria in apposita seduta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 19 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo numero 117/2017 ed è formato da un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo numero 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo numero 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Articolo 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative ordinarie e straordinarie;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo numero 117/2017.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili

e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo numero 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusi-

vo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 23 - Bilancio

I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal giorno uno gennaio di ogni anno al giorno trentuno dicembre.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo numero 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo numero 117/2017.

Articolo 25 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo numero 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 26 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo numero 117/2017.

Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'articolo 15.

In tal caso il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione im-

posta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Disposizioni finali e transitorie

Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente Statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione, fatto salvo il potere di ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.